REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/662 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2022

che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 [1], in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.

(2) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Sulla base di tale riesame, risulta opportuno modificare le informazioni relative a nove inserimenti in elenco.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

[1] GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.